

TARTAGLIA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Umberto Giordano

- Presidente -

Adet Toni Novik

MariaStefania Di Tomassi

- Relatore -

Antonella Patrizia Mazzei

Piera Maria Severina Caprioglio

Sent. n. sez. [REDACTED]

UP [REDACTED]

R.G.N. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED], nata a [REDACTED]

avverso la sentenza del [REDACTED] della Corte militare di appello;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;


udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale militare, Luigi Maria Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avvocato [REDACTED], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso come da nota scritta, con la condanna dell'imputata alle spese da essa parte civile sostenute, specificate in notula contestualmente depositata;

udito il difensore dell'imputata, avvocato Angelo Fiore Tartaglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il tenente [REDACTED] è stata dichiarata responsabile, nel doppio grado del giudizio di merito, del reato di ingiuria nei confronti del maresciallo [REDACTED], commesso in concorso con i militari a lei gerarchicamente



CFL

inferiori, [redacted], e [redacted], tutti in servizio presso il [redacted].

Il [redacted], nel corso di un'esercitazione di lancio di bombe a mano, cui partecipavano circa settanta militari, [redacted] direttore dei lanci, avrebbe chiesto e ottenuto dal [redacted], addetto alla distribuzione degli ordigni, la consegna al caporale [redacted], militare al suo turno di lancio, di una bomba inerte in luogo di una bomba vera, con l'accordo che il [redacted], simulando un errore, la lasciasse cadere davanti all'istruttore, [redacted] il quale, ignaro della sostituzione dell'ordigno, vedendolo caduto ai suoi piedi, si era impaurito ed era scappato; subito dopo [redacted] gli avrebbe detto: "Scemo, era solo uno scherzo" e da tutti i presenti si sarebbe levato un coro che aveva ripetuto: "Scemo, scemo" all'indirizzo del [redacted].

Sul momento il [redacted], ripresosi dallo spavento, non aveva denunciato il fatto, ma, a seguito di una punizione disciplinare a lui irrogata nel febbraio 2011 per un fatto segnalato proprio dal [redacted], considerato il calo di prestigio subito in occasione del precedente episodio del settembre 2010, si era risolto a denunciarlo nel mese di marzo del 2011.

I giudici di merito hanno ritenuto la partecipazione [redacted] al fatto, col ruolo di ideatrice dello scherzo umiliante, sulla base dei seguenti elementi: il contenuto del filmato di circa 53 secondi, eseguito da uno dei militari presenti, [redacted], il quale aveva registrato l'immediato intervento della [redacted] presso lo spaventato [redacted]; le dichiarazioni di quest'ultimo circa la sua intenzione di fare immediatamente rapporto dell'accaduto, bloccata dal pianto [redacted] che si sarebbe scusata e gli avrebbe promesso che non avrebbe più fatto cose simili; il comportamento dell'imputata subito dopo il fatto con l'invito al [redacted] di cancellare la videoripresa realizzata, mentre il [redacted] aveva richiesto allo stesso [redacted] di fargli avere una copia del filmato; la testimonianza del militare [redacted] circa la partecipazione della [redacted] allo scherzo nei confronti del [redacted], facendogli credere che la bomba, lasciata cadere ai suoi piedi, fosse un vero ordigno; le dichiarazioni dei coimputati: il [redacted], [redacted] e il [redacted], ammissive dello scherzo da attuare nei confronti del [redacted] preannunciato con istruzioni operative dalla [redacted] al [redacted], e da quest'ultimo comunicato al [redacted], cui il [redacted] diede la bomba finta (simulacro) da lasciar cadere ai piedi del [redacted] per saggiarne la prontezza dei riflessi.

La Corte militare d'appello, in particolare, nella sentenza pronunciata il [redacted], ha ritenuto priva di pregio la tesi difensiva della finalità di addestramento al pericolo, perseguita [redacted] nei riguardi del [redacted].

poiché le modalità di esecuzione degli addestramenti sono fissate da direttive generali e non possono essere il frutto dell'iniziativa di singoli ufficiali, col rischio di militari diversamente addestrati, a parità di qualifiche e mansioni.

Il risentimento del [REDACTED] per la subita sanzione disciplinare non escludeva, secondo la Corte di merito, la credibilità della sua versione attestata anche dalle altre prove raccolte (dichiarazioni degli altri militari presenti al fatto e degli stessi coimputati della [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], oltre al contenuto del suddetto filmato).

Lo scarsissimo o inesistente pericolo insito nella vicenda, trattandosi di bombe (quelle vere) a basso potenziale, come ben noto al [REDACTED], e la circostanza che quest'ultimo, per la sua professionalità, fosse in grado di riconoscere che la bomba lasciata cadere ai suoi piedi era un finto ordigno, erano elementi irrilevanti, ad avviso della Corte territoriale, poiché il reato contestato consisteva nella costruzione di una situazione di dileggio della persona offesa e non nella messa in pericolo della sua incolumità.

Anche la degradazione difensiva del fatto ad iniziativa diretta ad abbassare la tensione e l'agitazione dei partecipanti all'esercitazione e a favorire lo spirito di corpo, non poteva essere condivisa, esistendo altri mezzi per creare un buon clima di servizio, mentre l'esposizione di un militare all'irrisione altrui non favorisce alcuna distensione; al contrario, proprio la reclamata familiarità del [REDACTED] con i sottoufficiali e i subordinati avrebbe dovuto spingerla ad evitare ogni lesione della dignità degli stessi.

La circostanza, infine, che il coro canzonatorio provocato dalla reazione impaurita del [REDACTED] non fosse stato precedentemente orchestrato, ma costituisse un evento indipendente dalla volontà degli imputati, non escludeva il reato, secondo la Corte di merito, poiché lo scherzo voluto e attuato dalla [REDACTED] e dai militari a lei subordinati, mettendo in ridicolo il [REDACTED] agli occhi dei numerosi commilitoni presenti, aveva comunque offeso la dignità e il prestigio dello stesso anche in assenza del coro di scherno.

La Corte di appello, quindi, come già il Tribunale militare di [REDACTED] nella sentenza del [REDACTED] ha ritenuto integrato il delitto contestato nelle sue componenti oggettive e soggettive e anche nelle aggravanti contestate (fatto commesso in presenza di più di due militari e per la sola [REDACTED] in concorso con militari di grado gerarchico inferiore); tuttavia, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti, con la conseguente riduzione delle pene; alla [REDACTED] in particolare, la pena è stata ridotta da anni uno e mesi due a mesi otto di reclusione militare, con la conferma della sanzione accessoria della

rimozione dal grado per aver concorso nel reato con un inferiore, salvi i doppi benefici di legge già concessi in primo grado a tutti gli imputati.

2.1. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, a firme della [REDACTED] e del suo difensore, avvocato Angelo Fiore Tartaglia, che deducono, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 196, comma 2, cod. pen. mil. pace, per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

La Corte di merito, nell'escludere il carattere ludico e goliardico del fatto, avrebbe illogicamente obliterato le dichiarazioni testimoniali del [REDACTED] circa la partecipazione dello stesso [REDACTED] allo scherzo, il quale, dopo aver preso visione del filmato realizzato dal [REDACTED] gliene chiese una copia per conservarla come un bel ricordo e, non riuscendo ad estrarla, richiese l'ausilio tecnico di altro militare, il [REDACTED].

Anche il colpevole [REDACTED] qui non ricorrente, aveva riferito sull'immediata reazione divertita del [REDACTED] il quale, prima che partisse il coro degli astanti, si era quasi complimentato con lui per la riuscita dello scherzo.

Ciò dimostrerebbe la mancanza degli elementi costitutivi del delitto contestato, non sussistendo lesione del bene protetto dalla norma penale (il prestigio e l'onore del sottoposto) e, neppure, la volontà degli agenti di arrecare offesa ad altri.

La [REDACTED], in particolare, sarebbe stata ignara dello scherzo né avrebbe potuto evitarlo, perché la sua funzione era quella di dirigere i lanci e non di verificare le bombe; ella, subito dopo lo scherzo, si era premurata di assicurare il [REDACTED] e di ordinare la cancellazione del video non a sua tutela, ma a difesa del [REDACTED] preso di mira, diffidando tutti i sottoposti dal riproporre in futuro scherzi di tal genere.

L'espressione usata dalla [REDACTED] nei riguardi del Raucci, subito dopo il fatto ("Scemo era uno scherzo"), accompagnata da un amichevole abbraccio, sarebbe stata inidonea ad integrare un'ingiuria (essa aveva l'unico scopo di rendere partecipe il [REDACTED] del contesto scherzoso e sarebbe stata fraintesa dai presenti che avrebbero intonato un coro di dileggio, ripetendo "scemo, scemo", certamente non preordinato dall'imputata).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla ricorrente, le espressioni sono ingiuriose se investono le qualità della persona, la sfera dei suoi sentimenti e dei suoi affetti, mentre i modi di esprimersi generici, per quanto inurbani o volgari, non costituiscono ingiurie e possono al più integrare illeciti disciplinari, ma non fatti penalmente rilevanti.

La sentenza impugnata, peraltro, non avrebbe neppure specificato in quale momento si sarebbe consumato il reato di ingiuria, illegittimamente e immotivamente ritenuto integrato, nelle sue componenti materiale e psicologica.

2.2. Con un secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 52 (primo comma) e 58 (secondo comma) cod. pen. mil. pace, e degli artt. 63 (terzo comma), 69 (secondo e terzo comma), 132 e 133 cod. pen.; e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, aveva applicato alla [REDACTED] l'aggravante della rimozione dal grado.

Illegittimamente e illogicamente la Corte militare di appello, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle circostanze aggravanti, con la conseguente riduzione della pena inflitta alla [REDACTED] a mesi otto di reclusione, senza applicare gli aumenti per le due aggravanti contestate, avrebbe tuttavia confermato la rimozione dal grado prevista dall'art. 58, secondo comma, cod. pen. mil. pace, quale specifica circostanza aggravante per il militare che abbia commesso il reato in concorso con un inferiore.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, laddove denuncia come erronea in diritto la riconosciuta sussistenza del reato contestato nella sua materialità, è fondato e assorbe le ulteriori censure della ricorrente, estendendosi per la sua rilevanza oggettiva ai coimputati, [REDACTED] e [REDACTED].

I giudici di merito hanno accertato che fu organizzato uno scherzo nei confronti del [REDACTED], nel corso di un'esercitazione di lancio di bombe a mano, e che l'ideatrice di tale scherzo fu il [REDACTED], direttrice dell'esercitazione, la quale lo attuò tramite il [REDACTED] e il [REDACTED], con la consegna di una bomba finta, in luogo di quella vera, da parte del [REDACTED] al [REDACTED], al turno di lancio di quest'ultimo, il quale, simulando un errore, la lasciò cadere ai piedi dell'istruttore, il [REDACTED] che, molto spaventato, arretrò precipitosamente, suscitando l'ilarità generale e le parole "Scemo, era uno scherzo", pronunziate nei suoi riguardi dalla [REDACTED], seguite dal coro "Scemo, scemo" intonato dai numerosi militari presenti sul posto.

Secondo i giudici di merito, l'intera condotta come sopra descritta nel capo di imputazione, comprendente azioni e parole, integrerebbe il reato di ingiuria

pluriaggravata, perché commessa dal superiore gerarchico nei confronti dell'inferiore, in concorso con militari di grado inferiore e in presenza di più di due militari.

Ritiene, invece, la Corte che il fatto, come enunciato nel capo di imputazione e ritenuto provato dai giudici del doppio grado del giudizio di merito, debba essere qualificato per quello che dichiaratamente fu, ossia uno scherzo, del cui buon gusto potrebbe discutersi, ma non integrante una condotta penalmente rilevante.

La giurisprudenza della Corte, invero, in tema di delitti contro l'onore, ha più volte sottolineato la necessità di fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore e al contesto nel quale il comportamento che si ipotizza ingiurioso sia stato tenuto (Sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014, Toraldo, Rv. 261031; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473; Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339; Sez. 7, n. 41752 del 16/10/2001, Bastianelli, Rv. 220643).

Nel caso di specie, alla bomba finta lasciata cadere ai piedi del [REDACTED] per provocarne la reazione di prevedibile spavento e fuga, si aggiunsero le parole bonarie e rassicuranti rivoltegli subito dopo dal [REDACTED] che, corsagli incontro, gli disse: "Scemo era solo uno scherzo", dove l'epiteto utilizzato, valutato sia intrinsecamente, sia soprattutto nel contesto in cui fu pronunciato, era privo di carica offensiva tendendo a sottolineare l'apparenza della situazione di pericolo artatamente creata e non la scarsa capacità intellettuale dell'interlocutore, accompagnato, come fu, dall'esplicito richiamo allo scherzo posto in essere; né il coro successivo dei militari presenti, che apostrofarono il [REDACTED] come "scemo, scemo", può ritenersi esente dal contesto oggettivamente scherzoso che costituisce la cornice e la sostanza dell'intero episodio in esame.

E la conferma che il fatto, in sé considerato, fu solo uno scherzo proviene dalla stessa persona offesa, secondo la testimonianza del [REDACTED] riportata in sentenza e le dichiarazioni del coimputato [REDACTED], poiché il [REDACTED] dopo l'iniziale e scontato spavento, apprezzò la buona riuscita dello scherzo e addirittura chiese al [REDACTED], che aveva ripreso col cellulare la scena, di dargli una copia della registrazione per poterla conservare, e non per utilizzarla contro la [REDACTED], da lui denunciata solo sei mesi dopo il fatto e a seguito di una segnalazione disciplinare nei suoi confronti partita proprio dalla [REDACTED]

Ne discende che anche nella percezione della presunta persona offesa, oltre che nella sua oggettiva materialità, il fatto si pose come uno scherzo e non come una lesione del prestigio, dell'onore o della dignità del destinatario di esso.

L'esito raggiunto non è smentito dalle particolari esigenze e finalità del diritto penale militare che, nell'art. 196, secondo comma, cod. pen. mil. pace, contestato nel presente processo, tutela non solo l'onore o la dignità del militare inferiore, ma anche il bene indisponibile della disciplina militare, funzionale al mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla Costituzione.

Un fatto che si ponga dichiaratamente come uno scherzo, attuato in modo non offensivo con la creazione di una situazione di apparente pericolo in cui chiunque si sarebbe spaventato, e accompagnato da espressioni canzonatorie nei confronti dell'ignaro destinatario della messinscena, pronunciate in stretta connessione logica e temporale al contesto ludico dell'azione, non diventa penalmente rilevante solo perché commesso in ambito militare, salvi eventuali profili disciplinari diversamente sanzionati.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nella sua principale censura di non ravvisabilità, in diritto, degli estremi del delitto previsto dall'art. 196, secondo comma, cod. pen. mil. pace, nel fatto contestato.

Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con estensione di tale esito ai coimputati non ricorrenti della [redacted] a norma dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [redacted] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [redacted] e [redacted], perché il fatto non sussiste.

Si comunichi al Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello.

Così deciso il [redacted].

Il consigliere estensore  
Antonella Patrizia Mazzei

*Antonella P. Mazzei*

Il presidente

Umberto Giordano

*Umberto Giordano*

